

**COMUNI DI
TOVO SAN GIACOMO
MAGLIOLO**

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA E
RURALE**

Adottato con:

- **Delibera Consiglio Comunale di Tovo San Giacomo n. 25 del 22/08/2011;**
- **Delibera Consiglio Comunale di Magliolo n. 26 del 30/09/2011;**
-

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana e rurale

1. La polizia urbana e rurale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio e a quella di un decoroso svolgimento della vita all'interno della società garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza delle persone, sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana e rurale

1. I controlli in materia di polizia urbana e rurale sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. A tal fine essi potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza ed al controllo della pubblica autorità.
3. Chiunque nega agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria l'accesso ad atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza ed al controllo della pubblica autorità, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 400,00 a €. 500,00.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni comunali

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dal Comune, si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle attività concesse e di tenere sollevato il Comune concedente ed i suoi funzionari da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva al Comune di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dal Comune, nonché tutte le segnalazioni o denunce di inizio attività indirizzate agli uffici comunali, devono:
 - a) essere tenuti, in originale ovvero in copia conforme, nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi;
 - b) essere esibiti agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nonché ai funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta;
 - c) in caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione essere sostituiti da duplicato richiedibile all'Ufficio Comunale competente previa presentazione della denuncia dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 250,00.

Art. 4

Uso di contrassegni e stemmi del Comune

1. Senza autorizzazione comunale è vietata la riproduzione e l'utilizzo di contrassegni e stemmi comunali nonché di denominazioni degli uffici o servizi comunali.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 400,00 a €. 500,00.

Art. 5

Segnalazioni infondate agli uffici comunali o alla pubblica autorità

1. Chiunque effettui segnalazioni infondate agli uffici comunali o alla pubblica autorità è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

CAPO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6

Occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le norme contenute nel presente capo sono integrative al sopra indicato regolamento ed alle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 7

Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali su aree pubblica

1. L'autorizzazione o concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
2. L'Autorità Comunale può negare la concessione quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
3. I tavoli, le sedie, gli arredi e gli allestimenti esposti davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 8

Tende parasole

1. Fatto salvo il rispetto della vigente normativa, le tende parasole, apposte agli ingressi di pubblici esercizi, esercizi commerciali e private abitazioni, ubicate sulla pubblica via:
 - a) devono essere assicurate in modo tale da evitare pericoli;
 - b) non devono determinare ostacolo alla circolazione;
 - c) non devono sporgere sulla carreggiata o sulle aree destinate alla sosta dei veicoli;
 - d) non devono occultare la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, i quadri delle pubbliche affissioni, le iscrizioni o gli oggetti di interesse artistico;
 - e) non devono presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione;
 - f) in caso di pioggia o di vento non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo;
 - g) debbono essere costantemente tenute pulite e in buono stato.

- h) tra il bordo inferiore delle tende completamente aperte, compresi eventuali frange, ornamenti ed accessori, ed il suolo deve intercorrere un'altezza di almeno 2,20 mt.;
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Articolo 9

Manufatti destinati all'erogazione, al trasporto, alla ricezione di servizi tecnologici vari

1. Le mensole, gli armadi, i pali, i sostegni e gli altri manufatti destinati all'erogazione, al trasporto ovvero alla ricezione di acqua, corrente elettrica, gas, carburante, collegamenti telefonici e telematici, trasmissioni radio e televisive, devono avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Articolo 10

Chiusura al traffico di strade pubbliche ed apposizione di segnaletica

1. È vietato chiudere alla circolazione strade o piazze pubbliche senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
2. È vietato apporre sulle strade segnaletica stradale senza autorizzazione dell'autorità competente.
3. Le domande di chiusura alla circolazione di strade o piazze pubbliche, ovvero le richieste di regolamentazione della circolazione stradale, devono essere presentate all'autorità competente, salvo casi di comprovata urgenza, almeno dieci giorni prima della data dalla quale si richiede la vigenza del provvedimento richiesto.
4. La chiusura alla circolazione di strade e piazze pubbliche potrà essere autorizzata esclusivamente per l'esecuzione di lavori, per manifestazioni o spettacoli, nonché per altri validi motivi discrezionalmente valutati dall'autorità competente.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 400,00 a €. 500,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 250,00.

Art. 11

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Su aree pubbliche ovvero aperte al pubblico passaggio, senza autorizzazione comunale ovvero dell'autorità competente, è vietato giocare con oggetti o con animali, compiere qualsiasi gioco, attività, esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ovvero intralcio alla circolazione ovvero disturbo per la pubblica quiete.
2. È vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, oggetti, liquidi, schiume o polveri nonché liberare gas comunque atti a recare nocimento ovvero danneggiare ovvero imbrattare ovvero bagnare persone o cose.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 250,00.
4. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia compiuta, in concorso fra loro, da tre o più persone, la sanzione di cui al comma 3 è raddoppiata.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 125,00 a €. 500,00.
6. Chiunque organizza le attività oggetto del divieto di cui al 1, qualora ciò costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 500,00.

7. Chiunque organizzi le attività oggetto del divieto di cui al comma 1, nell'esercizio di una attività imprenditoriale ovvero associativa, qualora ciò con costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 500,00.
8. Chiunque organizzi le attività oggetto del divieto di cui al comma 2, qualora ciò con costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da €. 225,00 a €. 500,00.
9. Qualora dalle violazioni del presente articolo derivi danno a persone o cose, il limite minimo delle sanzioni di cui al comma 3, eventualmente aumentato ai sensi del comma 4, e di cui ai commi 5, 6, 7 et 8 è raddoppiato.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 12 Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di Legge, tutti i luoghi privati aperti al pubblico ovvero soggetti a servitù di pubblico passaggio debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso; i luoghi privati in vista al pubblico devono essere mantenuti puliti ed in stato decoroso.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 13 Rifiuti ed imballaggi

1. E' vietato l'abbandono di rifiuti ed imballaggi su area pubblica.
2. La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata secondo le disposizioni dell'Autorità comunale che potrà prevedere modalità apposite per la raccolta dei rifiuti ingombranti e di quelli riciclabili.
3. Fatte salve specifiche disposizioni comunali, è vietato depositare e porre in luoghi pubblici pattumiere, recipienti, involucri o sacchetti contenenti rifiuti domestici.
4. E' vietato depositare pattumiere, recipienti, involucri o sacchetti contenenti rifiuti domestici nei cestini adibiti alla raccolta di cartacce e piccoli rifiuti posizionati nei parchi e lungo le pubbliche vie.
5. Fatte salve specifiche disposizioni comunali, i rifiuti urbani dovranno essere depositati negli appositi contenitori destinati alla raccolta degli stessi dopo essere stati racchiusi in idonei sacchetti od involucri atti ad impedirne la dispersione.
6. E' vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani altri generi di rifiuti.
7. E' vietato introdurre nei contenitori dei rifiuti solidi urbani materiali riciclabili per i quali sono disponibili cassonetti per la raccolta differenziata.
8. I contenitori per la raccolta differenziata dei materiali riciclabili devono essere utilizzati esclusivamente per tale finalità.
9. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell'Autorità, è fatto divieto agli esercenti di attività commerciali, attività artigianali ed industriali, pubblici esercizi, uffici, di ammassare o raccogliere fuori dai locali dell'attività imballaggi su area pubblica.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 3 o 6 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.
12. Qualora la violazione alle disposizioni del presente articolo riguardi rifiuti non ingombranti provenienti da attività commerciali, attività artigianali ed industriali, pubblici esercizi, uffici, ed il fatto non costituisca reato, il limite minimo della sanzione di cui al comma 10 è raddoppiato.

13. Qualora la violazione alle disposizioni del presente articolo riguardi rifiuti ingombranti, ed il fatto non costituisca reato, il limite minimo della sanzione di cui al comma 10 è triplicato.

Art. 14

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito ai titolari e gestori di pubblici esercizi che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o consentire che cadano sul suolo pubblico residui o rifiuti che possano comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso senza provvedere prontamente alla pulizia del medesimo.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 15

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito agli esercenti il commercio su aree pubbliche ed agli esercenti i mestieri girovaghi, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico residui o rifiuti di qualsiasi natura.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 125,00 a €. 500,00.

Art. 16

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari ovvero dei conduttori ovvero degli usufruttuari, essere mantenuti costantemente puliti.
2. Salvo le occupazioni temporanee per lavori, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 17

Pulizia dei marciapiedi

1. Gli esercenti di attività commerciali, attività artigianali ed industriali, pubblici esercizi, uffici, devono provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante ai locali della propria attività.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 18

Trasporto e deposito di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto ed il deposito di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e simili, deve essere effettuato in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 19

Sgombero della neve

1. I proprietari ovvero, conduttori ovvero gli usufruttuari di edifici hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di

nevicare e di rompere e coprire con idoneo materiale antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. E' vietato il getto o lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili, dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale ovvero dagli operatori di Protezione Civile ovvero dai Vigili del Fuoco, e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle strade, curandone immediatamente lo sgombero.
4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi incombono altresì in via solidale sui titolari e sui gestori di esercizi commerciali, di pubblici esercizi, di attività artigianali, di uffici privati, esistenti al piano terreno dell'edificio.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 20

Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ovvero aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli, al di fuori degli impianti a ciò destinati e regolarmente autorizzati.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici ovvero aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo che siano determinate da forza maggiore o cause fortuite.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 21

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 22

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale sino alle ore 10.00.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 250,00.

Art. 23

Disposizioni riguardanti gli animali

1. Chiunque conduca ovvero liberi animali sul suolo pubblico ha l'obbligo di rimuovere gli escrementi eventualmente rilasciati dagli animali, raccogliendoli in involucri chiusi da conferire nei cestini o nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
2. I conduttori degli animali devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali ed inoltre evitare che gli stessi orinino contro porte, entrate di negozi e simili.

3. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o in aree soggette al pubblico passaggio.
4. Chiunque somministri cibo agli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito deve prontamente curarne la pulizia .
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 24

Divieto di propaganda pubblicitaria con opuscoli

1. E' vietata nelle strade, piazze, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, la propaganda pubblicitaria realizzata mediante distribuzione, apposizione sui veicoli ovvero getto di opuscoli, fogli, manifesti, locandine ed altri simili oggetti propagandistici.
2. I committenti la propaganda pubblicitaria ed i titolari delle attività pubblicizzate in violazione del presente articolo sono obbligati in solido con il trasgressore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.

Art. 25

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 26

Irrigatori

1. I proprietari ovvero i conduttori di terreni, piantagioni, giardini, fioriere nei quali sono installati sistemi di irrigazione devono evitare che gli stessi immettano acqua sulle strade, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e sui terreni confinanti.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Articolo 27

Operazioni di espurgo

1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00 salvo i casi d'urgenza ordinati dall'Autorità.
2. Chiunque esegua operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri deve curare che non si verifichino dispersioni di materie solide o liquide e provvedere al lavaggio ed alla disinfezione delle aree interessate al termine dell'attività.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.

Articolo 28

Trasporto, deposito ed utilizzo di letame e concime organico

1. All'interno del centro abitato è vietato il deposito di letame ovvero di concime organico.
2. Il trasporto di letame ovvero di concime organico deve essere eseguito con idonei mezzi che garantiscano la copertura del materiale ed evitino qualsiasi esalazione maleodorante.

3. L'utilizzo del letame ovvero del concime organico deve essere eseguito con modalità tali da evitare addensamento di insetti, esalazioni maleodoranti o inconvenienti igienici.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 29 Manutenzione degli edifici

1. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione i medesimi. Essi, oltre ad assicurare la stabilità delle strutture, dovranno curare l'integrità, l'efficienza ed il decoro delle porte delle abitazioni, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, degli uffici e dei laboratori nonché degli infissi prospicienti l'esterno, degli androni, delle scale, delle inferriate dei giardini e di qualsiasi altra recinzione posta a protezione o delimitazione della proprietà privata; hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati qualora gli stessi si presentino gravemente ammalorati ed indecorosi.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari degli edifici devono, inoltre, provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
5. Qualora dalla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo derivi pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo della sanzione di cui al comma 4 è raddoppiato.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 30 Collocazione di manifesti cartelli, iscrizioni ed impianti pubblicitari

1. Senza autorizzazione comunale, che potrà essere negata a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi, è vietato:
 - a) collocare od affiggere manifesti, adesivi, cartelli ed iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere ogni impianto pubblicitario permanente o temporaneo;
 - b) depositare, ovvero collocare su suolo pubblico od in area aperta al pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service;
2. Tutti i mezzi pubblicitari di cui al comma 1, qualora autorizzati, dovranno essere affissi, collocati od esposti esclusivamente nella posizione individuata.
3. I committenti la propaganda pubblicitaria ed i titolari delle attività pubblicizzate in violazione del presente articolo sono obbligati in solido con il trasgressore per le violazioni di cui al presente articolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.

Art. 31 Collocazione di targhe o lapidi commemorative

1. La collocazione di monumenti, targhe o lapidi commemorative in luogo pubblico, è vietata in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.

Art. 32

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti posti sulle finestre o sui balconi, ivi compresi vasi contenenti piante o fiori, arredi, suppellettili, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi contenenti piante o fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.
4. Qualora la violazione di cui al comma 1 comporti la caduta di oggetti su area pubblica ovvero su area aperta al pubblico e dal fatto derivi potenziale pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo della sanzione di cui al comma 3 è raddoppiato.
5. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 33

Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

1. Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permesso fuori dei locali ed aree private.
2. E' vietato distendere ed appendere biancheria o panni causando stillicidio sulle vie pubbliche e in luoghi aperti al pubblico.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 34

Scuotimento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare, battere o spazzolare, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti aree pubbliche od aperte al pubblico, panni, tappeti, tovaglie, lenzuola od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni tali operazioni sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
2. E' vietato scuotere, spolverare, battere o spazzolare panni, tappeti, tovaglie, lenzuola od altri oggetti simili, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazione aggettanti su aree pubbliche.
3. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 35

Bestie macellate e trasporto carni

1. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 36

Viali e giardini pubblici

1. Nei giardini, nei parchi e nelle aree a verde pubblici è vietato:

- a) introdurre veicoli;
 - b) introdurre animali, al di fuori delle aree di transito pedonale e delle aree appositamente riservate;
 - c) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - d) transitare, calpestare o coricarsi nelle aiuole, sdraiarsi sulle panche o sedie;
 - e) danneggiare le siepi ed il verde pubblico;
 - f) salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - g) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni eventualmente imposti da altre normative o provvedimenti, nei giardini, nei parchi e nelle aree a verde pubblici è consentito, esclusivamente nelle aree di transito pedonale, ai bambini di età inferiore a 5 anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
 3. Le norme di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), del presente articolo si applicano anche alle piante, aiuole, panchine, arredi urbani e simili esistenti nelle vie, piazze ed in altre aree pubbliche.
 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.
 5. Qualora in conseguenza delle violazioni del presente articolo si produca danno a cose, ed il fatto non costituisca reato, il limite minimo della sanzione di cui al comma 4 è raddoppiato.
 6. Qualora in conseguenza delle violazioni del presente articolo si produca danno a persone, ed il fatto non costituisca reato, il limite minimo della sanzione di cui al comma 4 è triplicato.

Art. 37 **Vasche e fontane**

1. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto.
3. E' vietato bagnarsi, immergersi, effettuare operazioni di pulizia personale, effettuare operazioni di lavaggio, nelle vasche o presso le pubbliche fontane, nonché utilizzarle impropriamente.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.
5. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 38 **Atti contrari al decoro e danneggiamento delle pubbliche attrezzature**

1. E' vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, nonché le condutture ed i cavidotti ed ogni impianto destinato a pubblica utilità, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme vigenti, da soggetti a ciò autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.

- d) manomettere, rompere o insudiciare i contenitori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
2. E' vietato:
 - a) collocare o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà, ove non si sia a ciò autorizzati;
 - b) spostare senza autorizzazione i contenitori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
 - c) ostruire griglie, tombini, tubazioni o canali per la raccolta delle acque piovane nonché sversarvi solidi o liquidi;
 - d) soddisfare in area pubblica ovvero aperta al pubblico i propri bisogni corporali, fuori dai luoghi a ciò preposti.
3. E' vietato:
 - a) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - b) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età;
 - c) sedersi o sdraiarsi sul suolo pubblico ovvero aperto al pubblico nonché sotto i portici, negli androni, sulle scale e sulle soglie degli edifici recando disturbo od intralcio.
 - d) fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 250,00 a €. 500,00.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.
7. Qualora dalla violazione di cui al comma 1, lettera a), consegua un'interruzione nell'erogazione di pubbliche forniture di acqua, corrente elettrica, gas, servizi telefonici, telematici, televisivi o radiofonici, la sanzione prevista dal comma 4 è applicata per ogni giorno di calendario nel quale si protragga l'interruzione.

Art. 39 Campeggio

1. All'interno del centro abitato è vietato qualsiasi tipo di campeggio fuori delle strutture a ciò destinate.
2. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico delle acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 500,00.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 40 Inquinamento acustico

1. Fatte salve le vigenti disposizioni di normative in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 41 Esercizio di arti, mestieri, industrie ed attività rumorose

1. Non è consentito l'esercizio in sede fissa di industrie ed attività rumorose nel centro abitato.
2. E' vietata ogni attività rumorosa dalle ore 13 alle ore 14.30 e dalle ore 20 alle ore 8.
3. E' vietata ogni attività rumorosa nelle vicinanze di scuole, istituti di educazione, luoghi di culto e uffici pubblici, negli orari di apertura delle medesime attività.
4. Eventuali deroghe alle limitazioni di cui ai comma 2 et 3 potranno essere rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Non si applicano le limitazioni di cui ai comma 2 et 3 alle attività direttamente effettuate dal Comune.
6. L'Ufficio Tecnico Comunale, con l'eventuale ausilio di tecnici specializzati, su reclamo degli interessati o di iniziativa, accerta la natura e l'intensità dei rumori, e promuove ed adotta i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose eliminino ovvero riducano l'intensità dei rumori stessi ovvero riducano l'orario di lavoro.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 42

Rumori nelle case

1. L'impianto e l'utilizzo di elettrodomestici ed apparecchiature in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi non devono recare danno o molestia a causa del rumore o di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere;
2. Rumori, suoni e musica proveniente dai fabbricati destinati a civile abitazione o dalle relative pertinenze non devono comunque propagarsi all'esterno dei medesimi.
3. Si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, et 6 dell'articolo 41.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 43

Produzione di odori, gas, vapori

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, vapori, fumi che arrechino disturbo alla comunità.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 44

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene, suonerie o di altri strumenti sonori recanti molestia.
2. Nel rispetto della vigente normativa, è consentito l'impiego di segnali acustici antifurto per la protezione di abitazioni, negozi, uffici e veicoli. Fatte salve le specifiche limitazioni stabilite dal Codice della Strada per i dispositivi antifurti dei veicoli, la durata complessiva dei segnali acustici antifurto non dovrà eccedere i 15 minuti, ancorché sia intermittente.
3. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.

Art. 45

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 20.00 alle ore 8, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non causare rumore.
2. Tutte le operazioni di carico, scarico e trasporto di merci devono essere effettuate in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 46

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie o altri comunicati, ovvero di coloro che effettuano propaganda pubblicitaria.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, luoghi di culto, ospedali, uffici pubblici; essi non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dagli Agenti e dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi recanti molestia.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 47

Rumori fastidiosi in aree pubbliche ed in locali pubblici

1. Nelle aree pubbliche sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, l'utilizzo di strumenti musicali e di amplificazione che rechino disturbo alla comunità.
2. I titolari ovvero i gestori dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali devono:
 - a. impedire che rumori, suoni e musica proveniente dai locali o dalle relative pertinenze si propaghino all'esterno dei medesimi;
 - b. non effettuare o consentire, all'interno dei locali o delle relative pertinenze, dalle ore 00.00 alle ore 07.00, attività accessorie di trattenimento che producono suoni o rumori, incluse quelle comportanti l'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi, apparecchi di diffusione sonora, apparecchi elettronici e meccanici da gioco;
 - c. abbattere radicalmente, dopo le ore 22.00, le emissioni sonore derivanti dalle attività accessorie di cui alla lettera b);
 - d. vigilare affinché, all'uscita dai locali, i clienti ed i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo alla comunità.
3. Eventuali deroghe ai divieti ed alle limitazioni di cui ai comma 1 et 2 potranno essere rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale esclusivamente in occasione di manifestazioni o particolari ricorrenze.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.
5. Chiunque viola le altre disposizione del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 48

Rumori e disturbi prodotti da animali

1. I proprietari di animali devono curare che i medesimi non producano rumori tali da recare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.
2. Nei centri abitati non è permesso detenere volatili, animali da cortile, da stalla, da soma o da sella, anche in luoghi privati, in voliere, conigliere, stalle, porcili o pollai, qualora ciò rechi disturbo al vicinato o alla comunità.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 49

Suono delle campane

1. Le campane degli edifici religiosi e degli orologi da torre, da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, potranno essere azionate esclusivamente con suono sommesso.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 50

Utilizzo di petardi ed artifici pirotecnici

1. E' vietato far esplodere petardi ed utilizzare artifici pirotecnici senza autorizzazione della pubblica autorità.
2. E' vietata la vendita su aree pubbliche od aperte al pubblico di petardi ed artifici pirotecnici.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 500,00.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA

Art. 51

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

1. E' vietata la posa od il mantenimento in opera di recinzioni confinanti con il suolo pubblico con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle installazioni militari ed agli edifici ospitanti uffici di polizia nonché alle loro pertinenze, a condizione che siano apposti visibili cartelli che avvisino del pericolo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 52

Disposizioni generali contro gli incendi

1. È fatto obbligo a chiunque sia proprietario o possessore a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno confinanti con strade pubbliche, o civili abitazioni, di falciarne l'erba e di ripulirli dagli arbusti, creando una fascia di isolamento priva di cespugli, rovi, sterpaglie, vegetazione erbacea secca per una larghezza di almeno 6 metri dal confine di proprietà.
2. È fatto comunque obbligo ai sopraccitati proprietari di non depositare sui propri terreni stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui di vegetali secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile per 20mt. lineari dal confine.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 53

Detenzione di combustibili in abitazione od altri edifici

1. Nei locali destinati a civile abitazione ed in quelli ad essi adiacenti è consentita la detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici, comunque nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate verso l'esterno.
3. Le tubazioni di gas dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas.
4. Le aggiunzioni del tubo flessibile destinato alla conduzione di gas, sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunzioni, fughe di gas o possibile sfilamento del tubo stesso.
5. Per evitare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che ne interrompano il flusso.
6. E' vietato depositare materiali facilmente incendiabili nei locali ove si detengano combustibili.
7. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
8. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
9. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 54

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nel cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione.
2. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati e nei locali parzialmente o completamente interrati.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 55

Accensione di fuochi

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative è consentito l'uso del fuoco per l'abbruciamento esclusivamente di residui vegetali derivanti da attività agricole.
2. L'attività di cui al comma 1 è disciplinata dall'art. 74 del presente regolamento
3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative è consentita l'accensione e l'utilizzo di fuochi all'aperto per la cottura e la preparazione dei cibi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Il fuoco deve essere acceso e controllato in apposito braciere od attrezzatura quale barbecue o simili, restando sollevato dal terreno e ad una distanza di almeno 10 metri dagli edifici;
 - b) Il fumo derivante della combustione non deve propagarsi sulle strade e sugli edifici;
 - c) Nelle immediate vicinanze del fuoco deve essere presente un idrante ovvero una manichetta dell'acqua ovvero altro mezzo idoneo allo spegnimento del fuoco;
 - d) In ogni caso deve essere sempre presente fino al completo spegnimento del fuoco e delle braci, persona addetta al controllo delle operazioni in grado di intervenire prontamente.
4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative è consentita l'accensione e l'utilizzo in ambienti esterni di pertinenza delle abitazioni di torce o candele per illuminazione o per l'allontanamento di insetti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il fuoco deve essere acceso e controllato, restando sollevato dal terreno e ad una distanza di almeno 2 metri dagli edifici;
 - b) Il fumo derivante della combustione non deve propagarsi sulle strade e sugli edifici;
 - c) Nelle immediate vicinanze del fuoco deve essere presente un idrante ovvero una manichetta dell'acqua ovvero altro mezzo idoneo allo spegnimento del fuoco;
 - d) In ogni caso deve essere sempre presente fino al completo spegnimento del fuoco e delle braci, persona addetta al controllo delle operazioni in grado di intervenire prontamente.
 5. Qualora l'attività di cui ai comma 3 et 4 venga iniziata nel rispetto delle prescrizioni imposte e sopravvengano condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento.
 6. E' consentito l'utilizzo controllato del fuoco all'interno delle abitazioni, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle altre strutture autorizzate, esclusivamente per la cottura dei cibi, il riscaldamento dei locali e l'illuminazione, ed all'interno degli edifici ove sono esercitate attività industriali o artigianali per le relative lavorazioni.
 7. E' vietata l'accensione di fuochi per finalità o con modalità diverse da quelle indicate ai commi precedenti.
 8. L'accensione di fuochi all'aperto è comunque vietata in presenza di vento, durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità.
 9. Il fuoco, derivante da qualsiasi accensione, dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria ovvero dagli operatori di Protezione Civile ovvero dai Vigili del Fuoco.
 10. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5 et 8 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 125,00 a €. 500,00.
 11. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 400,00 a €. 500,00.
 12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
 13. Qualora dalla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo derivi incendio o pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo delle sanzioni di cui ai commi 10 et 12 è raddoppiato.

Art. 56

Uso di fiamma libera

1. E' vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) riscaldare la cera naturale e artificiale sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
 - d) gettare in qualsiasi luogo, fiammiferi, sigarette, od altri oggetti accesi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

3. Qualora dalla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo derivi pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo della sanzione di cui al comma 2 è raddoppiato.

Art. 57
Detenzione di animali

1. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato far circolare cani se non assicurati al guinzaglio.
2. Ove sia necessario i cani dovranno anche essere muniti di idonea museruola per evitare che possano mordersi persone od altri animali. E' sempre prescritto l'uso della museruola per i cani condotti nei pubblici esercizi, negli esercizi commerciali, nei pubblici uffici e nei pubblici mezzi di trasporto.
3. Ai cani posti a guardia di proprietà private dovrà essere impedito di poter recare danno a chiunque si trovi all'esterno della proprietà che dovrà comunque essere opportunamente recintata.
4. All'ingresso delle proprietà private a guardia delle quali sono posti cani deve essere segnalata la presenza degli animali e la loro pericolosità.
5. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone dovranno essere detenuti, condotti e trasportati con l'adozione di opportune cautele.
6. E' vietato lasciar vagare animali lungo le strade e le aree pubbliche destinate al transito di veicoli o pedoni.
7. E' vietato condurre in area pubblica nel centro abitato qualsiasi specie di animale da cortile o da stalla.
8. E' vietato all'interno del centro abitato condurre al galoppo animali da sella o da soma.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3, 5 et 8 è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 58
Strumenti da taglio

1. E' vietato portare in luogo pubblico strumenti, arnesi ed attrezzi da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire eventuali pericoli.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 59
Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

1. È vietato il trasporto di oggetti pericolosi come vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire eventuali pericoli.
2. Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.
3. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 60
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.
4. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.
5. Qualora dalla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo derivi pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo della sanzione di cui ai commi 3 et 4 è raddoppiato.

Articolo 61 **Cautele nell'esecuzione di attività**

1. I responsabili di qualsiasi attività devono adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti di persone o cose.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
3. Qualora dalla violazione delle disposizioni del presente articolo derivi pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo della sanzione di cui al comma 2 è raddoppiato.

Art. 62 **Manutenzione di aree private di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi su pavimentazioni, griglie, marciapiedi, portici di proprietà privata comunque accessibili al pubblico, deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
3. Qualora dalla violazione delle disposizioni del presente articolo derivi pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo della sanzione di cui al comma 2 è raddoppiato.

Art. 63 **Insegne, persiane, serrande, vetrate di finestre**

1. Le insegne, le persiane, le serrande e le vetrate delle finestre devono essere saldamente assicurate.
2. Le persiane quando aperte, devono essere opportunamente fermate al muro mediante idoneo mezzo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
4. Qualora dalla violazione delle disposizioni del presente articolo derivi pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo della sanzione di cui al comma 3 è raddoppiato.

Art. 64 **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 65 **Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati, dal tramonto fino all'alba. Ove non siano illuminati dovranno essere opportunamente chiusi dal tramonto fino all'alba.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 66

Danneggiamento di condutture, cavidotti ed altri impianti di pubblica utilità

1. Chiunque cagioni involontariamente danneggiamento o malfunzionamento di condutture, cavidotti od impianti di pubblica utilità è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
2. Qualora dalla violazione di cui al comma 1 consegua un'interruzione nell'erogazione di pubbliche forniture di acqua, corrente elettrica, gas, servizi telefonici, telematici, televisivi o radiofonici, la sanzione prevista dal medesimo comma è applicata per ogni giorno di calendario nel quale si protragga l'interruzione.

CAPO VII

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI, IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, LE RACCOLTE DI FIRME O FONDI, L'ACCATTONAGGIO

Art. 67

Esercizio di mestieri girovaghi, commercio su aree pubbliche o raccolte fondi

1. A chiunque eserciti mestieri girovaghi, commercio su aree pubbliche ovvero promuova raccolte di firme o fondi, è vietato importunare i passanti ovvero richiamarne l'attenzione con grida o schiamazzi.
2. Gli esercenti il commercio in forma itinerante non possono porre in vendita oggetti o merci all'interno dei pubblici esercizi.
3. In luogo pubblico è vietato esercitare l'accattonaggio.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

CAPO VIII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 68

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dal luogo ove è officiata la funzione religiosa per raggiungere il cimitero, dovranno percorrere, rispettando le norme del Codice della Strada e la vigente segnaletica stradale, l'itinerario più breve ovvero quello disposto dal personale degli organi di Polizia Stradale che può eventualmente impartire ogni disposizione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli utenti della strada, dei partecipanti al corteo e per minimizzare gli impedimenti alla fluidità della circolazione.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 69

Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno essere preventivamente autorizzati e seguire gli itinerari prestabiliti concordati con il Servizio di Polizia Municipale. Il personale degli organi di Polizia Stradale può eventualmente impartire ogni disposizione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli utenti della strada, dei partecipanti alla manifestazione e per minimizzare gli impedimenti alla fluidità della circolazione.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

CAPO IX DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RURALI

Art. 70 Ingresso nel fondo altrui

1. Fermo restando le disposizioni previste dalle vigenti normative per l'accesso nei fondi altrui, gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo di arrecare il minor danno possibile.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.
3. Previo avviso ai proprietari ovvero ai conduttori, l'accesso ai fondi privati è consentito ai mezzi ed al personale comunale per la pulizia e lo spurgo dei fossi di scolo e di fuga. Il Comune potrà effettuare lo spurgo di canali e fossi di fuga e fossi stradali depositando, compatibilmente con le vigenti normative, i materiali di risulta sui fondi privati a lato degli scavi.
4. Chiunque, nonostante l'avviso di cui al comma 3, impedisca l'accesso ai mezzi ed al personale comunale ovvero incaricato dal Comune, per la pulizia e spurgo dei fossi di scolo e di fuga, è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 500,00.
5. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 71 Atti vietati lungo i corsi d'acqua e strade campestri

1. Sono vietati:
 - a) le piantagioni o le coltivazioni che si inoltrino negli alvei dei corsi d'acqua;
 - b) lo sradicamento, il taglio, nonché l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) la deposizione lungo i corsi d'acqua di manufatti, tronchi di alberi o altri mezzi che ostruiscano il corso dell'acqua, o rendano malagevole il passaggio sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque;
 - d) il collocamento, sulle strade campestri comunali, consorziali o vicinali, di opere, manufatti o depositi che pregiudichino il libero transito ovvero ne alterino le dimensioni, le forme e l'uso.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.

Art. 72 Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche nell'arare i loro fondi non devono arrecare danno alle rive dei fossi ed alle strade; devono mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare che il terreno del proprio fondo invada la sede stradale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 73

Obblighi dei proprietari e dei conduttori di terreni

1. I proprietari ovvero i conduttori dei fondi adiacenti a strade di uso pubblico hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.
 - b) abbattere, nel rispetto della vigente normativa, alberi pericolanti che minaccino di cadere, rimuovendoli nel più breve tempo possibile;
 - c) rimuovere nel più breve tempo possibile, alberi e ramaglie che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
 - d) evitare che gli alberi e le piante vadano a contatto con linee elettriche aeree
2. E' fatto obbligo ai proprietari ovvero ai conduttori dei terreni frontisti e/o confinanti di torrenti, rii, fossi, scoli e corsi d'acqua in genere di provvedere alla pulizia delle sponde e degli alvei, in particolare tagliando e rimuovendo la vegetazione arborea ed in generale ogni materiale che possa costituire ostacolo al deflusso delle acque.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 74

Abbruciamento di residui vegetali derivanti da attività agricole

1. L'attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti da attività agricola deve essere eseguita adottando ogni precauzione affinché il fuoco non si propaghi e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Le operazioni di accensione dei fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino, comunque dopo il sorgere del sole, e l'attività di abbruciamento dovrà concludersi:
 - i. entro le ore 08.00, dal 01 giugno al 30 settembre;
 - ii. entro le ore 10.00 dal 01 ottobre al 31 maggio;
 - b) Il fuoco non può essere acceso e non può propagarsi ad una distanza inferiore a 25 metri dagli edifici e dalle strade;
 - c) Il fumo derivante della combustione non deve propagarsi sulle strade e sugli edifici;
 - d) Il terreno su cui avviene l'abbruciamento deve essere isolato con una fascia di sicurezza priva di cespugli e vegetazione erbacea secca; è altresì consentito l'utilizzo di fusti o bidoni di idoneo materiale antincendio e non tossico all'interno dei quali sviluppare la combustione;
 - e) Nelle immediate vicinanze della zona di abbruciamento deve essere presente un idrante ovvero una manichetta dell'acqua ovvero altro mezzo idoneo allo spegnimento del fuoco;
 - f) I residui vegetali devono essere bruciati in piccole quantità, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi;
 - g) In ogni caso deve essere sempre presente, nelle immediate vicinanze della zona in cui avviene l'abbruciamento e fino al completo spegnimento del fuoco e delle braci, persona addetta al controllo delle operazioni in grado di intervenire prontamente.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 venga iniziata nel rispetto delle prescrizioni imposte e sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento.
3. L'attività di cui al comma 1 è comunque vietata in presenza di vento, durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità.
4. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria ovvero dagli operatori di Protezione Civile ovvero dai Vigili del Fuoco.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 et 3 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 125,00 a €. 500,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 400,00 a €. 500,00.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
8. Qualora dalla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo derivi incendio o pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo delle sanzioni di cui ai commi 5 et 7 è raddoppiato.

Art. 75

Disciplina delle attività escursionistiche e sportive in ambito rurale

1. L'esercizio di attività escursionistiche e sportive in ambito rurale, nelle aree boscate o comunque lungo itinerari escursionistici deve essere condotta nel rispetto nelle prescrizioni, delle limitazioni o dei divieti imposti dalla pubblica autorità.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
3. Qualora dalla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo pericolo per le persone ovvero per la pubblica incolumità, il limite minimo delle sanzioni di cui al comma 2 è raddoppiato.

TITOLO III

SANZIONI

Art. 76

Accertamento delle violazioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nonché dai funzionari preposti al controllo.
2. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca reato, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per le violazioni al presente Regolamento, l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 77

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta Comunale, con propria deliberazione ovvero Regolamento, può stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, l'importo del pagamento in misura ridotta in deroga ai criteri previsti dal comma 1 dello stesso articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 78

Cessazione delle attività illecite, rimozione delle opere abusive e rimessa in pristino

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, consegue l'obbligo di cessazione dell'attività illecita e/o della rimozione delle opere abusive e/o della rimessa in pristino, a carico del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido.
2. L'accertatore fa espressa menzione nel verbale di accertamento degli obblighi di cui al comma 1 indicando altresì se la cessazione dell'attività illecita, la rimozione delle opere abusive ovvero la rimessa in pristino siano stati immediatamente eseguiti; in caso contrario informa prontamente l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In mancanza delle indicazioni di cui al comma 2, ferma restando la validità degli atti di accertamento, l'Autorità competente, a seguito della ricezione degli atti relativi alla violazione, potrà eseguire o richiedere accertamenti integrativi in merito e notificare successivamente, al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido, entro 10 giorni dalla completa cognizione dei fatti, diffida all'adempimento degli obblighi di cui al comma 1.
4. Qualora dalla violazione di norme del presente regolamento derivino situazione di immediato pericolo per la pubblica incolumità, ovvero l'igiene o la sanità pubblica, ovvero l'ambiente, l'accertatore, nelle ipotesi di impossibilità ovvero di rifiuto del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido a provvedere trasmette senza indugio al Sindaco rapporto, ovvero il verbale di accertamento della violazione, per l'adozione dei provvedimenti urgenti di cui agli artt. 50 et 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità Comunale, a seguito di accertamento di violazione alle norme del presente Regolamento, può ordinare al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 e dispone, in caso di mancato adempimento entro i termini assegnati, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
6. Sono comunque poste a carico del trasgressore e degli obbligati in solido le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per interventi urgenti volti all'eliminazione di pericoli immediati per la pubblica incolumità, ovvero l'igiene o la sanità pubblica, ovvero l'ambiente, derivanti dalla violazione di disposizioni del presente regolamento.
7. Chiunque non ottemperi, nel termine stabilito, alle ordinanze emesse ai sensi del comma 5, è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 400,00 a €. 500,00.

Art. 79

Sanzione amministrative accessorie della sospensione delle autorizzazioni comunali

1. Al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido, titolari di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dal Comune, ovvero esercenti attività subordinate a segnalazioni o denunce di inizio attività da presentare al Comune, sono irrogate, quali sanzioni amministrative accessorie:
 - a) la sospensione del titolo autorizzativo e dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni, per reiterazione delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento compiute nell'esercizio dell'attività oggetto del titolo autorizzativo medesimo;
 - b) la sospensione del titolo autorizzativo e dell'attività per un periodo da due a venti giorni, per reiterazione specifica delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento compiute nell'esercizio dell'attività oggetto del titolo autorizzativo medesimo;
 - c) la sospensione del titolo autorizzativo e dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni per:
 - i. la mancata ottemperanza alle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 78, comma 5, del presente regolamento;
 - ii. la violazione di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento;
 - iii. la violazione di cui all'art. 4 del presente regolamento

Art. 80

Sequestro e custodia di cose

1. Qualora gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria all'atto dell'accertamento dell'infrazione procedano, ai sensi della vigente normativa, al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione o delle cose che ne sono il prodotto, esse saranno conservate presso i magazzini comunali, ovvero affidate in custodia al proprietario od al trasgressore, ovvero affidate in custodia ad altro depositario che disponga di luogo idoneo alla conservazione del bene.
2. Ogni spesa derivante dal sequestro, trasporto e custodia delle cose sottoposte a sequestro è posta a carico dei trasgressori e dei soggetti obbligati in solido .

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81

Entrata in vigore ed abrogazioni di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla vigente normativa ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze, gli usi e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.